

PROTOCOLLO D'INTESA E COLLABORAZIONE

TRA

LA CAMERA DEI DEPUTATI E LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB)

La Camera dei deputati e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB (di seguito denominate "Parti")

PREMESSO CHE:

in ragione del carattere strategico che le Parti riconoscono allo sviluppo continuo e all'aggiornamento delle competenze professionali dei propri dipendenti è interesse comune delle Parti favorire il ricorso a forme di collaborazione che prevedano, in settori di interesse comune, lo svolgimento di iniziative di confronto e di approfondimento di carattere seminariale, nonché di periodi di scambio finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o missioni di studio;

è fondamentale obiettivo delle Parti valorizzare e rafforzare - in modo sinergico e secondo un approccio orientato alla condivisione delle migliori pratiche - le competenze del rispettivo personale con specifico riguardo a tematiche tecniche e ad attività, procedure, metodi e organizzazione del lavoro, promuovendo l'arricchimento del *know-how* e dei modelli operativi;

l'attivazione dei citati strumenti consentirà a ciascuna Parte di meglio conoscere e condividere le rispettive pratiche organizzative al fine di poter potenziare l'efficienza e l'efficacia delle proprie attività, elevandone il livello qualitativo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti convengono sull'opportunità di avviare una collaborazione nel settore dello sviluppo professionale e della formazione del rispettivo personale.
2. Le Parti concordano tra di loro un programma di attività seminariali su materie di comune interesse e per la realizzazione di approfondimenti o focus congiunti, assicurando, altresì, in condizioni di reciprocità, l'accesso ai propri servizi di biblioteca, anche in modalità digitale, e favorendo l'accesso in formato digitale alla documentazione e ai *dataset* ostensibili, prodotti da ciascuna Parte.

3. Le Parti convengono, altresì, sulla possibilità che - in condizioni di reciprocità e fermi restando i rispettivi status giuridici ed economici - i propri dipendenti possano svolgere un periodo di scambio al fine di realizzare progetti specifici o missioni di studio.
4. La selezione del personale coinvolto nello scambio spetta a ciascuna delle Parti che avranno preventivamente concordato tra di loro la durata dello scambio e la data di avvio, nonché le modalità operative e il numero di dipendenti coinvolti. Con riferimento alla pianificazione dei progetti e delle missioni di studio finalizzate allo scambio dei dipendenti, nonché delle attività di cui al punto 2, le Parti si confrontano con cadenza almeno semestrale.
5. Le Parti individueranno un responsabile di riferimento, che nel periodo di scambio affiancherà uno o più dipendenti dell'Istituzione ospitante partecipando alle diverse attività, anche integrandosi nelle strutture operative della Istituzione ospitante, con l'obiettivo di acquisire conoscenze e favorire uno scambio professionale in settori di comune interesse. Al termine del periodo, il responsabile di riferimento redigerà una sintetica relazione sull'attività svolta.
6. Il trattamento economico resta interamente a carico dell'Istituzione di appartenenza. Le Parti si danno atto che le risorse che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
7. Lo scambio disciplinato dal presente Protocollo non configura, né durante né al termine del periodo, alcuna forma di rapporto di lavoro con l'Istituzione ospitante e non è volto a far sorgere alcuna pretesa in favore del dipendente in scambio nei confronti dell'Istituzione ospitante.
8. Il Protocollo avrà validità per un periodo di due anni; alla scadenza, qualora nessuna delle Parti comunichi all'altra la propria disdetta si intenderà tacitamente rinnovato per il medesimo periodo, e così ad ogni scadenza.
9. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec con un preavviso di almeno 15 giorni.
10. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il recesso di cui al punto precedente non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento della cessazione, che resteranno regolate, in base agli impegni già assunti, dal presente Protocollo e soggette alle pertinenti intese operative fino alla conclusione delle attività medesime, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle ripetute attività.

11. Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo di collaborazione.
12. Dall'applicazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio né ulteriori oneri a carico della CONSOB.
13. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su dati, informazioni e risultati dell'attività espletata ai sensi del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza, ferma restando la disciplina del segreto d'ufficio.
14. Le Parti individuano un punto di contatto per l'attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo.

Il presente Protocollo è redatto in due originali facenti entrambi fede.

Roma, 3 dicembre 2025

per la Camera dei deputati

Il Presidente

Lorenzo Fontana



per la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa – CONSOB

Il Presidente

Paolo Savona

